

Statuto Organico
Del Ricovero dei Poveri Vecchi
inabili al lavoro
fondato in Garessio Poggiolo dal
Cav. Avv. Garelli Nicolò fu Giovanni

Capo I

Sede, origine e scopo dell'Istituzione e mezzi dei quali essa dispone.

Art.1°

Il Ricovero fu fondato in Garessio Poggiolo nella casa detta dei Giaccone del Cav. Avv. Garelli Nicolò fu Giovanni col testamento olografo 3 settembre 1914 depositato negli atti del Notaio Bertolotti con verbale 28 gennaio 1916, col lascito di tutte le sue sostanze del valore di circa lire duecentoquarantottomila.

Il Ricovero è stato eretto in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918.

Art.2°

Ha per iscopo la beneficenza dei Vecchi poveri d'ambo i sessi in tutto od in parte inabili al lavoro, nati in Garessio ed ivi residenti almeno da tre anni, il loro ricovero nell'Istituto con separazione di sesso, nei limiti consentiti dalla capacità del locale e dai mezzi finanziari ed il loro soccorso a domicilio.

Vi saranno ammessi, purchè non altrimenti soccorsi:

- a) I poveri che per vecchiaia non sono più abili al lavoro.*
- b) I poveri che, pure non essendo vecchi, siano invecchiati per debolezza non causata da vizio.*
- c) I poveri che, pur non essendo assolutamente inabili, non possono tuttavia per alcuna delle cause suindicate dedicarsi ad un lavoro capace di procurare loro il necessario a vivere.*

Condizione per tutti di non essere altrimenti soccorsi né di avere diritto ad esserlo.

Art.3°

Potranno pure essere ammessi i vecchi indigenti che cedano gratuitamente all'Istituto le poche loro sostanze o rendite insufficienti a dar loro da vivere.

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra i ricoverati.

Art.4°

Non si possono ammettere nel ricovero coloro che hanno infermità schifose, infettive o mentali o richiedenti speciale cura ed assistenza.

Potranno però essere soccorsi a domicilio se nelle condizioni precedenti.

Art.5°

Le norme per il ricovero degli inabili poveri e per il modo di prestazione e la garanzia del concorso in capitale o rette di quelli non accolti gratuitamente sono determinate nel regolamento.

Art.6°

L'Istituzione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, con quelle delle sostanze o rette apportate dai ricoverati, coi proventi di parte del loro lavoro e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art.7°

Nel caso di insufficienza dei posti gratuiti sono preferiti gli inabili più vecchi, più bisognosi ed in maggiore abbandono, salva la preferenza stabilita dall'articolo 9 della legge 25 marzo 1917 n. 481.

Il numero dei posti gratuiti sarà stabilito nel Regolamento in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituzione.

Art.8°

Sono poveri all'effetto dell'ammissione quelli che non avendo mezzi di sussistenza non abbiano parenti in obbligo e condizione di prestare loro gli alimenti. Potranno però essere ammessi provvisoriamente in caso di bisogno quelli che hanno parenti tenuti a soccorrerli i quali si rifiutano o trascurano di farlo, ma l'Amministrazione dovrà ripetere dagli obbligati, anche in via giudiziaria, le rette.

Art.9°

Secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento i ricoverati dovranno prestarsi a quei lavori cui siano giudicati idonei, per le loro condizioni fisiche, dalla Direzione che corrisponderà loro una proporzionale gratificazione da stabilire nel regolamento.

Art.10°

I ricoverati possono essere puniti disciplinarmente o licenziati per cattiva condotta nei casi e nei modi da determinarsi dal regolamento: ai licenziati verrà restituito quanto abbiano apportato sotto deduzione di una tenue retta per la durata del ricovero.

Art.11°

Quando un ricoverato pel quale sussista tuttora il bisogno della pubblica assistenza abbandoni volontariamente l'Istituto o ne sia comunque licenziato devesi informarne la locale Congregazione di Carità.

Art.12°

Vi sarà in Ricovero servizio religioso, ma dovrà essere rispettata la libertà di coscienza e di pensiero e sarà quindi assolutamente esclusa ogni pressione religiosa per spirito di partito o per altro.

E' pure severamente vietata ogni propaganda di idee sovversive e contrarie a religione.

Capo II
Del Consiglio di Amministrazione

Art.13°

Il Ricovero è Amministrato da un consiglio composto dal Presidente, secolare, da un Vice Presidente, da un Conciliatore, un presidente di Società Operaia, un Medico, un Sacerdote, un legale ed una donna: tutti sono nominati dal Consiglio Comunale.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 4 anni, i consiglieri si rinnovano per metà ogni due anni, nella prima occasione i membri da sostituire saranno determinati dalla sorte, in seguito si terrà conto dell'anzianità; tutti possono essere rieletti senza interruzione.

L'Amministrazione verrà coadiuvata ed assistita da un Segretario Economo che in avvenire nominerà essa stessa dietro concorso e colle norme dettate dal regolamento.

Art.14°

In caso di assenza od impedimento del Presidente o del Vice Presidente, ne farà le veci il consigliere che abbia avuto maggiori voti ed in caso di parità di voti il più anziano di età.

Art.15°

Non intervenendo i membri del Consiglio a tre successive adunanze senza plausibile motivo saranno ritenuti dimissionari.

Sarà stanziata a favore del Presidente a titolo di indennità l'annua somma di £.500.

Questa, funzionando il Vice Presidente per il Presidente assente o impedito si assegnerà al Vice Presidente in proporzione del suo operato.

Le funzioni degli altri amministratori sono gratuite.

Capo III°
Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Art.16°

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà ordinariamente nei primi giorni d'ogni bimestre, ed in via straordinaria sempre quando il Presidente lo crederà opportuno, o due membri ne facciano istanza per iscritto, o venga la convocazione ordinata dall'Autorità governativa.

Art.17°

Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere coll'intervento almeno della metà del Consiglio più uno a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

La votazione si farà per appello nominale ma trattandosi di persone deve essere segreta.

Non conterà nel numero chi abbia interesse nella votazione: non si considera trattarsi di persone allorchè la deliberazione concerne le domande per ammissione nel Ricovero.

Sarà sempre sentito il Segretario ed in caso di disparere se ne darà atto a verbale.

Art.18°

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno di essi si allontani, o rifiuti di firmare, o non possa farlo ne viene fatta menzione.

Art.19°

Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione dell'Opera Pia ed al suo regolare funzionamento;

Forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale;

Promuove, quando occorra, le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti;

Nomina, sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati;

Delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione specialmente se si tratti:

1° di acquisto, alienazione, permuta o rinuncia di mobili di valore notevole o di immobili, o diritti mobiliari od immobiliari;

2° di impiego, riscossione, rinuncia o variazione di capitali, di mutui passivi, di operazioni ipotecarie, sequestri, depositi, pegni, rinuncia a prescrizione e di transazione;

3° di accettazione di eredità, legati od elargizioni più importanti delle oblazioni a distribuirsi subito;

4° di riparazioni straordinarie ed ampliamenti e miglioramenti al fabbricato ed agli altri stabili;

5° di azioni giudiziarie od amministrative.

Capo IV°

Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art.20°

Il Presidente quale Capo dell'Istituto:

- a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione designando le materie sulle quali si deve deliberare;*
- b) Dispone ed invigila perché abbiano sollecita esecuzione le deliberazioni prese dal consiglio, perché siano spedite all'Autorità Tutoria, quelle da approvarsi e quindi eseguite;*
- c) Invigila all'esecuzione dello Statuto e del Regolamento, alla formazione dei bilanci e dei conti, al trattamento retto ed imparziale verso i ricoverati, alla regolarità ed onestà sulle provviste, nei pagamenti e nelle consumazioni ed all'adempimento per parte del personale di ogni altro suo dovere;*
- d) Sospende per gravi motivi gli impiegati e salariati, e prende in via interinale quei provvedimenti che non ammettano dilazione per la sicurezza e il buon andamento dell'Istituto salvo a riferirne al Consiglio alla prima adunanza da indire nel più breve termine;*
- e) Rappresenta l'Istituto in giudizio e stipula i contratti dal Consiglio deliberati e debitamente approvati;*
- f) dirige e firma il carteggio e fa spedire e firma i mandati.*

In caso di assenza od impedimento del Presidente lo rappresenterà il Vice Presidente.

Capo V°

Avvertenze e norme generali di Amministrazione

Art.21°

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, di quello dei membri del Consiglio che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in difetto del membro anziano, e del Segretario Economo.

Art.22°

I modi di norma la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento organico.

Nel regolamento stesso sono stabilite speciali punizioni per gli addetti all'Istituzione che contravvengono allo Statuto ed al Regolamento.

Art.23°

Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dall'Esattore Comunale.

Nel caso che l'Istituzione venga autorizzata ad avere un esattore proprio non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore comunale.

Capo VI°

Disposizione finale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le norme delle leggi 1 luglio 1890 n.6972 – 18 luglio 1904 n. 390, dei regolamenti relativi, delle tavole di fondazione e del regolamento interno.

Capo VII°

Disposizioni transitorie

La prima Amministrazione sarà composta del Presidente, Vice Presidente, degli altri sei membri e del Segretario Economo nominati dal Fondatore colla aggiunta allo Statuto Organico in data 3 settembre 1914 e cioè dei Signori:

Randone Dottor Carlo fu Pietro, Notaio esercente in Garessio – Presidente.

Bertolotti Dottor Bartolomeo fu Pietro, Notaio esercente in Garessio – Vice Presidente.

Campioni Rosina Regina fu Pietro Antonio Vedova del Cav. Avv. Garelli.

Medda Secchi Commendatore Giovanni fu Emanuele Regio Avvocato Erariale.

Martini Commendatore Casimiro fu Commendatore Vincenzo Regio Avvocato Erariale.

Roberi Sacerdote Giovanni fu GioBatta Maestro Elementare.

Marro Cavaliere Casimiro fu Antonio, Ragioniere, Presidente della Società Operaia.

Casabella Dottor Giovanni Battista fu Giuseppe.

Gli ultimi 6 quali membri

Martelli Andrea dell'assente Stefano impiegato della Banca di Garessio- Garelli e Ferraris – Segretario Economo.

Garessio ventuno (21) dicembre (1917) millenovecentodiciassette.

In Orig.le F.ti Dottor Carlo Randone Notaio

Dottor Bartolomeo Bertolotti Notaio

Regina Campioni Ved. Avv. Garelli

Roberi Sac. Giovanni maestro

Rag. Casimiro Marro

Dottor Casabella Gio Battista

Martelli Andrea Segretario (Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo – Garessio 10 gennaio 1918) Il segretario